



Titolo

SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA - ART. 10 C.G.S – RATIO DELLA DISPOSIZIONE - REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA – CONDOTTA DELLA SOCIETÀ - CARATTERE PLURIOFFENSIVO - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ – GIUDICE SPORTIVO – POTERE DISCREZIONALE - LIMITAZIONI

Descrizione

L'art. 10 del C.G.S., rubricato "Perdita della gara", al comma 1 prevede a carico della "società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o abbiano impedito la regolare effettuazione", oltre alla perdita della gara stessa (con le modalità di punteggio ivi indicate"), anche "l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1", tra cui sono comprese per le società l'ammenda e la penalizzazione di uno o più punti, da applicarsi anche cumulativamente. Il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare svolgimento della gara e la condotta della società, che abbia posto in essere fatti o situazioni che influiscono sul regolare svolgimento della gara o addirittura ne impediscono l'effettuazione, ha carattere necessariamente carattere plurioffensivo, riguardando non solo l'altra società danneggiata dal non regolare svolgimento della gara, ma anche le altre società partecipanti allo stesso campionato. Ciò trova conferma nello stesso tenore letterale della norma il quale inequivocamente esclude che "le ulteriori e diverse sanzioni" siano alternative o facoltative alla perdita della gara, avendo esse piuttosto natura e funzione complementare rispetto a quella, in quanto completano la fattispecie punitiva, garantendo in concreto adeguatezza ed effettività al principio di afflittività della sanzione. La giurisprudenza di questa Corte Federale ha avuto modo di chiarire che "per l'ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche" e che le sanzioni a carico delle società "...non possono non tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione", con la conseguenza che, mentre nei confronti delle persone fisiche il giudice può certamente determinare in concreto la sanzione facendo uso delle circostanze, tanto aggravanti, quanto attenuanti, aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo la sanzione da applicare, nei confronti delle società egli deve contenere tale potere discrezionale "...in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa...il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali" (CAF, SS.UU., decisione di cui al C.U. n. 88/2020) (nella specie la Corte ha annullato la decisione impugnata sia perché, una volta accertata la responsabilità della società per i fatti oggetto del deferimento, alla stessa doveva essere irrogata la sanzione dell'ammenda e della penalizzazione di un punto, secondo la previsione dell'articolo 10, comma 1, C.G.S., sia perché, in ogni caso, il Tribunale, in violazione degli artt. 44, comma 3, e 51, comma 1, C.G.S., non ha neppure esposto le ragioni per le quali la richiesta di penalizzazione, avanzata dalla Procura Federale, non era meritevole di favorevole accoglimento.)

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 22/CFA/2022-2023/A

Presidente

Saltelli

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 10 del C.G.S

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0022 CFA del 2 settembre 2022 (Procura Federale/SSD Sporting Matera)